COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 3

del Consiglio comunale

OGGETTO: **Concessione in uso all'Associazione "Zima Casternovo" immobili C.C. di Castelnuovo, di proprietà comunale: approvazione di schema di convenzione e sospensione di uso civico.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **ventotto** del mese di **febbraio**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

	Assenti	
	giust.	ingiust.
1. Ceppinati Claudio - Sindaco		
2. Balduzzo Diego - Consigliere Comunale		
3. Brendolise Silvia - Consigliere Comunale		
4. Cappello Aldo - Consigliere Comunale		
5. Fantin Sara - Consigliere Comunale		
6. Lira Manuel - Consigliere Comunale	X	
7. Marcon Diego - Consigliere Comunale		
8. Mengon Erika - Consigliere Comunale		
9. Minati Marco - Consigliere Comunale		
10. Sala Michela - Consigliere Comunale		
11. Fratton Imerio - Consigliere Comunale	X	
12. Guerzoni Novello - Consigliere Comunale	X	
13. Wolf Marco - Consigliere Comunale		
14. Zortea Giorgio - Consigliere Comunale	X	
15. Zuppel Francesca - Consigliere Comunale		

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Wolf Marco** e **Fantin Sara**.

Oggetto: Concessione in uso all'Associazione "Zima Casternovo" immobili C.C. di Castelnuovo, di proprietà comunale: approvazione di schema di convenzione e sospensione di uso civico.

Relazione.

- Il comune di Castelnuovo risulta proprietario dei seguenti beni immobili siti in C.C. di Castelnuovo:
  - ✓ p.ed 296/3 P.T. 800 II località Civerone area ex cimitero militare di malga Civerone;
  - ✓ p.ed. 678 e p.ed. 679 P.T. 800 II denominato Baita dell'Aia
  - ✓ p.ed. 680 P.T. 800 II denominato Baito de Medo e cimitero della Maora che insiste sulla p.f. 1310 P.T. 800 II
  - ✓ p.f. 1310 P.T. 800 II (piccolo deposito attrezzi pianta 2,00 mt*2,50 per un'altezza che varia sotto la copertura dai 2,00mt al 2,80 mt)

- tutti gli immobili sopra menzionati sono soggetti alla legge 16.06.1927, n. 1766 ed al relativo regolamento – approvato con R.D. 26.02.1928, n.332 – con natura di uso civico;

- con delibera consiliare n. 31 dd. 13.11.2003 si deliberava, previa sospensione del diritto di uso civico autorizzato con determina dirigente PAT servizio Autonomie Locali n. 316 dd. 25.09.2003, di concedere in uso la p.ed. 296/3 all'Associazione "Zima Casternovo" giusto contratto rep. 167 dd. 01.12.2003 fino alla data del 30.11.2023;

- con delibera giuntale n. 232 dd. 29.09.1999 si deliberava di concedere all'Associazione "Zima Casternovo" l'area di terreno dell'ex cimitero militare di Malga Civeron al fine di provvedere al recupero di opere di interesse storico -ambientale, giusto contratto rep. 66 dd. Dd. 15.10.1999 per nove anni tacitamente rinnovabili;

- con delibera di giunta comunale n. 46 del 21.05.2014 e s.m. veniva concesso, all' associazione "Zima Casternovo" l'uso gratuito del "Baito dell'Aia Valcalgera" (pp.edd. 678 e 6799 e del "Baito de Medo" (p.ed. 680) fino alla data del 30.11.2023, giusto contratto rep. 403/AP con scadenza della concessione al 17.06.2023 prorogato poi con contratto rep. 8 dd. 15.06.2023 fino alla data del 30.11.2023;

- con delibera di giunta comunale n. 65 del 27.06.2013 l' associazione "Zima Casternovo veniva autorizzata ad eseguire la realizzazione del deposito per ricovero attrezzi, sulla p.f. 1310 e contestualmente il costruendo manufatto, una volta ultimati i lavori , veniva concesso in uso all'Associazione destinato al ricovero per ricovero attrezzi per manutenzione sentiero SAT E206 Val Caldiera giusto contratto rep.387/AP fino al 27 giugno 2021 ;

L'associazione, di volontariato e senza scopi di lucro,"Zima Casternovo", con sede in Castelnuovo, con istanza di data 17.01.2024 pervenuta in data 18.01.2024 prot. 293, considerate le scadenze delle concessioni , chiede che tutti i beni con annessi Cimiteri Militari, vengano inseriti nella medesima concessione affinché ci sia una gestione coerente ed uniforme allo scopo di promuovere e salvaguardare il territorio montano del Comune così come da Statuto sociale dell'Associazione Zima Casternovo e nel contempo , a titolo di corrispettivo, si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria delle strutture, degli spazi esterni di pertinenza nonché dei Cimiteri Militari (Civerone e Maora).

Ciò permesso, il Relatore propone di assentire la richiesta dall'Associazione "Zima Casternovo", sulla base delle seguenti considerazioni:

a) un intervento di manutenzione ordinaria a carico dei beni comunali è sempre necessario, se non altro per evitare un ulteriore deperimento dei beni;

b) la concessione in uso di beni di uso civico verso un corrispettivo, rappresentato da prestazioni di manutenzione ordinaria dei beni stessi, rientra nelle modalità espressamente previste dalla vigente normativa in materia ed, in particolare, dall'art. 15 della L.P. 6/2005 e dall'art. 17 del D.P.G.P. 06.04.2006, n. 6-59/Leg.– Regolamento di esecuzione della L.P.n.5/2006;

c) al termine della concessione i beni torneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione proprietaria, in buon stato di conservazione con evidente incremento del valore del patrimonio collettivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Condivisa la premessa e la proposta del relatore;

Considerato che la casera Civerone p.ed. 296/3, se non fosse data in concessione rimarrebbe chiusa con conseguente inevitabile deperimento del bene, i baiti situati in alta montagna se non manutenuti diventerebbero non più accessibili e non potrebbero più assolvere alla loro funzione di punto logistico per gli escursionisti come anche i cimiteri di guerra rimarrebbero non curati;

Evidenziato che il piccolo deposito attrezzi (pianta 2,00 mt*2,50 per un'altezza che varia sotto la copertura dai 2,00mt al 2,80 mt) costruito sulla p.f. 1310 serve per depositare gli attrezzi di lavoro per la manutenzione del sentiero SAT E206 Val Caldiera che è sttao oggetto di importanti lavori di manutenzione da parte del Servizio Forestale PAT;

Preso atto che la forma di utilizzo della proposta dell'Associazione non è riconducibile ad alcuno degli usi civici riservati alla comunità locale e che alla stessa non conseguirà una effettiva limitazione all'esercizio del diritto di uso civico per la generalità degli aventi diritto;

Ritenuto di dover procedere pertanto alla sospensione del diritto di uso civico esistente sull'immobile oggetto di concessione, per l'intera durata della medesima;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti, quali risultato dal verbale della seduta;

Visti:
- lo schema di contratto di concessione;
- la L.P.14.06.2005, n.6 "Disciplina dell'Amministrazione dei beni di uso civico";
- D.P.G.P. 06.04.2006, n. 6-59/Leg.– Regolamento di esecuzione della L.P.n.5/2006;

Richiamata la delibera consiliare n. 36 dd. 28.12.2023 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Visti i pareri espressi preventivamente, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:
- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 e n. 0 astenuti, voti espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di sospendere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Servizio Autonomie Locali della PAT, ai sensi del comma 6 del citato articolo 15 il diritto di uso civico iscritto a favore delle seguenti particelle C.C. di Castelnuovo di proprietà comunale per anni nove (9) dalla data di sottoscrizione del contratto;

- p.ed 296/3 P.T. 800 II località Civerone area ex cimitero militare di malga Civerone;
- p.ed. 678 e p.ed. 679 P.T. 800 II denominato Baita dell'Aia
- p.ed. 680 P.T. 800 II denominato Baito de Medo e cimitero della Maora ubicato sulla p.f. 1310 P.T. 800 II
- p.f. 1310 P.T. 800 II (piccolo deposito attrezzi pianta 2,00 mt*2,50 per un'altezza che varia sotto la copertura dai 2,00mt al 2,80 mt)

2. di inoltrare istanza per l'autorizzazione di cui al precedente punto al competente Servizio Unità di missione strategica coordinamento Enti Locali politiche territoriali e della montagna i della Provincia Autonoma di Trento;

3. di concedere in uso , per le motivazioni esposte in premessa, all'Associazione "Zima Casternovo", con le modalità previste dal presente punto 4) i seguenti beni: ;
- p.ed 296/3 P.T. 800 II località Civerone area ex cimitero militare di malga Civerone;
- p.ed. 678 e p.ed. 679 P.T. 800 II denominato Baita dell'Aia
- p.ed. 680 P.T. 800 II denominato Baito de Medo con annesso cimitero della Maora ubicato sulla p.f. 1310 P.T. 800 II
- p.f. 1310 P.T. 800 II (piccolo deposito attrezzi pianta 2,00 mt*2,50 per un'altezza che varia sotto la copertura dai 2,00mt al 2,80 mt)

4. di dare atto che:
- il fine e l'oggetto della concessione sono stati descritti in premessa;
- le clausole essenziali sono contenute nell'allegato schema di contratto di concessione che si approva e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- la scelta del contraente non presenta, nella fattispecie, alcun aspetto discrezionale;
- il contratto di concessione sarà stipulato mediante concessione atto pubblico,

5. di dare atto che la concessione sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;

6. di evidenziare che il corrispettivo consiste nell'assunzione dell'impegno di effettuare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli spazi esterni di pertinenza nonché dei Cimiteri Militari (Civerone e Maora) come meglio specificato nella convenzione allagata;

7. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione con la citata associazione;

8. Di dichiarare, con n. 11 voti favorevoli , n. 0 voti astenuti, n. 0 voti contrari, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. al fine di procedere in tempi ristretti all'attivazione delle concessioni.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub c).

REP. __ /PUBBLICI

Comune di Castelnuovo Provincia di Trento

Oggetto: contratto per la concessione in uso, all'Associazione Zima Casternovo, di immobili C.C. Castelnuovo di proprietà comunale.

L'anno duemilaventiquattro, addì ___ del mese di ___ nella Residenza Municipale, in Piazza Municipio n. 1 Avanti a me, Iuni dott.ssa Silvana, Segretario comunale di Castelnuovo, autorizzato per legge a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i signori:

1. CEPPINATI CLAUDIO _____nato a _____il _____Sindaco del Comune di Castelnuovo , l quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo (C.F. 00291140226) autorizzata alla stipula dalla delibera consiliare n. __ del _____;
2. BOMBASARO MASSIMO, nato a _____il residente in Castelnuovo Via _____ legale rappresentante dell'Associazione ZIMA CASTERNOVO, con sede in Castelnuovo, codice fiscale 90005670220;

Le parti convenute, di comune accordo, premettono che:

a) La stipula del presente contratto è stata autorizzata:
   - con deliberazione consiliare n. __ dd. _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
   - con deliberazione del direttivo del _____;
   - con determina PAT di autorizzazione alla sospensione dell'uso civico n.____dd._____
b) nel prosieguo, le Parti contraenti potranno essere denominate semplicemente "Comune" e "Concessionario".

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

3. Il Comune, come sopra rappresentato, concede in uso, alla Associazione Zima Casternovo, che, a mezzo del proprio legale Rappresentante accetta, la p.ed. 296/3, sita in C.C. di Castelnuovo i seguenti beni :

- p.ed 296/3 P.T. 800 II località Civerone e area ex cimitero militare di malga Civerone;
- p.ed. 678 e p.ed. 679 P.T. 800 II denominato Baito dell'Aia
- p.ed. 680 P.T. 800 II denominato Baito de Medo e cimitero della Maora
- p.f. 1310 P.T. 800 II deposito attrezzi (piccolo deposito attrezzi pianta 2,00 mt*2,50 per un'altezza che varia sotto la copertura dai 2,00mt al 2,80 mt)

4. La p.ed 296/3 sarà utilizzata esclusivamente per gli scopi statutari dell' Associazione concessionaria.

Art.2

1. La durata della presente concessione è fissata in anni nove, decorrenti dalla data di stipula della medesima. Trascorso tale periodo la concessione cesserà automaticamente senza necessità di disdetta o altra comunicazione scritta. Al momento della riconsegna al Comune i manufatti dovranno essere resi completi delle migliorie apportate.
2. Tutti gli interventi di miglioria approvati ai beni a cura del Concessionario, previa fornitura del materiale da parte del Comune, resteranno acquisiti a favore del Comune proprietario, con esclusione di ogni e qualsiasi indennizzo o rimborso, ai quali il Concessionario dichiara fin d'ora di rinunciare. Questo vale anche nel caso in cui il recupero del bene da parte del Comune (per qualsiasi motivo) avvenisse prima della durata della presente concessione.

Art.3

1. A titolo di corrispettivo, il Concessionario assume i seguenti obblighi:
   a. eseguire , a propria cura e spese , gli interventi di manutenzione ordinaria sia dell'immobile p.ed.296/3 che del cimitero ad esso adiacente per tutta la durata della convezione ;
   b. garantire, nel rispetto dei criteri e delle modalità concordate con l'Amministrazione comunale, l'accesso e uso dell'immobile p.ed.296/3 alle Associazioni riconosciute , con sede in Castelnuovo (comprese le Scuole Elementari, Circolo Anziani, Scuola materna).
   c. eseguire, a propria cura e spese , gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili pp.edd 678-679 (baito dell'Aia) p.ed. 680 (Baio del Medo e cimitero della Maora), del deposito attrezzi costruito sulla p.f. 1310 e della zona circostante per tutta la durata della convezione ;
   d. curare con periodico sfalcio dell'erba e pulire da fogliame e ramaglia tutti gli spazi esterni agli immobili dati in concessione;
2. I beni di cui al precedente punto saranno utilizzati come da regolamenti d'uso allegati alla presente convenzione A B C .
3. Al concessionario è fatto esplicito divieto di procedere a trasformazioni o modifiche dei beni concessi senza il consenso del Comune.
4. La manutenzione ordinaria delle strutture, degli spazi esterni di pertinenza nonché dei cimiteri militari sopra citati è quantificabile in n. 200 ore annue di lavoro (n. 200 ore X € 27,78 costo operaio come da prezziario PAT vigente = € 5.556,00/annuo)

Art.4

1. Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo degli

immobili avuti in concessione. La concessione viene accordata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e per tanto il Comune non sarà mai responsabile verso il concessionario stesso, nè verso terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a persone o cose per effetto dell'opera eseguita e/o in conseguenza dell'attività svolta del concessionario.

2. Il comune assume a proprio carico l'onere relativo alla stipula del contratto di assicurazione contro i rischi dell'incendio e responsabilità civile, in rapporto all'effettivo valore dei beni.

Art.5

Il Comune di Castelnuovo si impegna, altresì, ad erogare, su richiesta dell'associazione, dei contributo per eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari.

Art.6

1. Il Comune di Castelnuovo potrà, in ogni momento, revocare il contratto in presenza di:

   a. scioglimento dell'Associazione, quand'anche il medesimo riguardasse la sezione locale o protratta in attività istituzionale;
   b. venir meno dell'attività sociale per la quale i beni sono concessi;
   c. gravi deficienze nella manutenzione dei beni;
   d. uso improprio dei beni.

   La revoca verrà pronunciata dalla Giunta comunale, a suo insindacabile giudizio. Il Sindaco darà esecuzione al deliberato giuntale, in tal caso, ogni opera ed apprestamento arrecato all'immobile verrà trasferito, senza rimborso alcuno, al Comune di Castelnuovo.
2. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, la revoca unilaterale della presente concessione, al fine di garantire una migliore o diversa utilizzazione dei beni. La concessione potrà inoltre essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.
3. Copia dell'eventuale provvedimento in tal senso dovrà essere inviata al Concessionario, mediante pec o lettera raccomandata. Il rilascio dei beni dovrà avvenire entro i successivi sei mesi.
4. Anche l'Associazione avrà la facoltà di recedere , previo preavviso di mesi sei con comunicazione da effettuarsi a mezzo di pec o raccomandata.

Art. 7

E' fatto divieto di accensione di fuochi all'esterno degli immobili in mancanza di adeguata protezione.

Art.8

E' fatto divieto al concessionario di cedere, delegare, subaffittare a terzi , in tutto o in parte, i manufatti oggetto della presente convenzione pena l'immediata decadenza della stessa.

Art.9

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento salvo quello diverso tassativamente ed inderogabilmente stabilito dalla legge.

Art. 10

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli, copie, diritti ecc…) e si assumono a totale carico del Comune.

Art.11

Il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

Art. 12

Ai sensi dell'art.1342, secondo comma, del Codice civile, il Comune ed il Concessionario approvano quanto sopra specificatamente pattuito.

Il Concessionario

ASSOCIAZIONE ZIMA CASTERVONO

Presidente

Bombasaro Massimo

Il Concedente

Sindaco

Ceppinati Claudio

Il Segretario Comunale

(Iuni dott.ssa Silvana)

ALLEGATO A) REGOLAMENTO D'USO

Norme comportamentali. –" ***BAITO DELL'AIA VALCALGERA"***

ASSOCIAZIONE
"ZIMA CASTERNOVO"

AVVISO

Il "BAITO DELL'AIA VALCALGERA" è aperto a tutti gli alpinisti di passaggio. E' affidato in comodato con il Comune di Castelnuovo all'Associazione per la gestione e manutenzione; è quindi fatto obbligo a tutti il rispetto delle norme comportamentali sotto nomenclate:

1) il locale deve essere usato con la massima cura, pulizia, ordine e rispetto;
2) particolare attenzione dovrà essere usata nell'accensione della stufa e nei mezzi di illuminazione;
3) è vietato accendere fuochi esterni;
4) E' severamente vietato fumare ed accendere fiamme libere nel sopralzo destinato al dormitorio;
5) far salire sulle cuccette cani ed altri animali;
6) si raccomanda di non sprecare, lordare l'acqua e manomettere l'impianto di raccolta;

E' inoltre fatto obbligo di:

- ⇒ portare a valle le immondizie prodotte;
- ⇒ rimettere la linea consumata;
- ⇒ chiudere, prima di partire, porte e finestre con estrema accuratezza;
- ⇒ avvertire l'Associazione nel tramite del Presidente pro tempore sig. BOMBASARO MASSIMO 333 2298151 o il custode forestale Sartori Matteo 3470892521.

Nell'uso dei bivacchi hanno diritto di precedenza assoluta i volontari del soccorso alpino, gli agenti di polizia forestale e locale nell'esercizio delle proprie funzioni e nei periodi di normale e straordinaria manutenzione, i collaboratori dell'Associazione previo avviso esposto.

ALLEGATO B)

Norme comportamentali. –"***BAITO DE MEDO"***

ASSOCIAZIONE
"ZIMA CASTERNOVO"

AVVISO

Il "BAITO DE MEDO" è aperto a tutti gli alpinisti di passaggio. E' affidato in comodato con il Comune di Castelnuovo all'Associazione per la gestione e manutenzione; è quindi fatto obbligo a tutti il rispetto delle norme comportamentali sotto nomenclate:

1. il locale deve essere usato con la massima cura, pulizia, ordine e rispetto;
2. particolare attenzione dovrà essere usata nell'accensione della stufa e nei mezzi di illuminazione;
3. è vietato accendere fuochi esterni;
4. si raccomanda di non sprecare l'acqua;

E' inoltre fatto obbligo:

⇒ portare a valle le immondizie prodotte e i vetri
⇒ rimettere la legna consumata
⇒ chiudere la porta prima di partire
⇒ avvertire l'Associazione, nel tramite del Presidente BOMBASARO MASSIMO – 3332298151- o il custode forestale SARTORI MATTEO – 3470892521 di eventuali danni o ammanchi negli arredi del bivacco.

Nell'uso dei bivacchi hanno diritto di precedenza assoluta i volontari del soccorso alpino, gli agenti di polizia forestale e locale nell'esercizio delle proprie funzioni e nei periodi di normale e straordinaria manutenzione, i collaboratori dell'Associazione previo avviso esposto

ALLEGATO C)

Norme comportamentali. –"***DEPOSITO ATTREZZI p.f. 1310"***

ASSOCIAZIONE
"ZIMA CASTERNOVO"

AVVISO

Il "DEPOSITO ATTREZZI p.f. 1310" ha la sola funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del sentiero e della zona ed è vietato l'utilizzo a persone diverse da volontari del soccorso alpino, agenti di polizia forestale e locale nell'esercizio delle proprie funzioni e nei periodi di normale e straordinaria manutenzione,dai soci/collaboratori dell'Associazione.

Per avvertire di eventuali danni o ammanchi, si chiede di avvertire l'Associazione, nel tramite del Presidente BOMBASARO MASSIMO - 333 2298151 o il custode forestale SARTORI MATTEO – 347 0892521

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Ceppinati Claudio	Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).